

Delibera n. **66**
del 18/04/2018

Oggetto: Modifica composizione degli esperti della valutazione e costituzione delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l'a.a. 2018/2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*” che introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio e i cui contenuti sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle nuove linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari;

TENUTO CONTO delle nuove linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di nuova istituzione;

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti dell’Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 70/2012;

VISTO il parere del 25 luglio 2014 reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – in base al quale le norme di contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studi e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non trovano applicazione limitatamente agli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, ad esperti della valutazione, mentre continuano ad applicarsi alle altre tipologie di incarico conferite dall'ANVUR;

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione - svolgere l'attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità;

CONSIDERATA, altresì, l'elevata numerosità degli esperti, necessaria per svolgere l'attività concernente l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

TENUTO CONTO che, al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di valutazione nel rispetto dei richiamati principi, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l'Albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio, articolato nei seguenti profili professionali: esperti disciplinari, suddivisi nelle 14 aree CUN; esperti di sistema; esperti telematici e studenti;

CONSIDERATO che tale albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad esperti per lo svolgimento delle richiamate attività ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi;

VISTI gli esperti iscritti all'albo nei diversi profili professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia che hanno partecipato ad apposite *call* indette dall'Agenzia e a successive sessioni formative organizzate dall'Agenzia stessa;

VISTI sia le Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione sia il Regolamento per la formazione e l'attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D.M. 47/2013 e successive integrazioni;

VISTE le Delibere n. 93/2016, n. 111/2016, n. 117/2016, n. 17/2017, n. 92/2017 e n. 134/2017 con le quali, ai fini dello svolgimento delle valutazioni suddette, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, sono stati individuati gli esperti, tra gli iscritti nel predetto Albo degli esperti della

valutazione (profili di esperto di sistema, esperto disciplinare, esperto telematico, esperto studente valutatore), cui conferire l'incarico di esperto della valutazione fino al 31 dicembre 2018 da utilizzare per la costituzione delle CEV sia per l'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio sia per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di prima attivazione;

TENUTO CONTO di quanto indicato con la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - prot. 6797 del_02 marzo 2018 relativamente ai corsi di studio di nuova attivazione per l'a.a. 2018/2019 presenti nella banca dati AVA alla data odierna (vedi allegato 1, elenco dei corsi di studio di nuova attivazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera);

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, per tali corsi è necessaria la verifica dei requisiti di accreditamento iniziale (requisiti minimi e requisiti di assicurazione della qualità) da parte di esperti disciplinari delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);

RITENUTO, a tali fini, di costituire un numero di CEV sufficiente a garantire il principio di imparzialità e l'assenza cause di incompatibilità nella valutazione dei corsi di studio proposti dagli Atenei di appartenenza, rispetto agli esperti disciplinari e telematici iscritti all'albo nelle rispettive aree, che le compongono e che vengono individuati sulla base dei criteri indicati nel sopracitato Regolamento per la formazione e l'attività delle CEV;

RITENUTO, ai fini delle valutazioni suddette, di individuare, in relazione alle specificità dei corsi e delle strutture universitarie da valutare e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, un ulteriore gruppo di esperti - tra quelli iscritti alla data odierna nei profili di esperto disciplinare e di esperto telematico del predetto Albo - cui conferire l'incarico di esperto della valutazione, fino al 31 dicembre 2018, e da utilizzare per la costituzione delle CEV ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio di prima attivazione, nonché dell'accreditamento periodico;

STABILITO di individuare, per ciascuna Commissione di Esperti della Valutazione deputata all'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione, un Presidente con un profilo di particolare autorevolezza e competenza che costituirà il referente della Commissione nei confronti dell'Agenzia;

TENUTO CONTO che agli esperti individuati sarà conferito un incarico di natura temporanea, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sottoposto al controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 17, c. 30, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

VISTO l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 che prevede *“I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.”*;

CONSIDERATO che l'attività di esperto della valutazione rientra pertanto a pieno nel campo di applicazione della predetta norma e dunque può essere svolta liberamente dai docenti;

RITENUTO comunque, sia pur in presenza della specialità della norma, di acquisire l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte di quei docenti che autocertificano che sulla base del regolamento dell'Ateneo di appartenenza l'incarico è soggetto ad autorizzazione;

CONSIDERATA l'indisponibilità successivamente comunicata da parte del prof. Muzio Gola a valutare, le proposte di CdS presenti nella CEV 13, in qualità di Esperto della Valutazione nominato con delibera del Consiglio Direttivo n. 47/2018;

ACQUISITA, a seguito di ricognizione effettuata per le vie brevi, la disponibilità del Prof. Alfredo Squarzoni a ricoprire l'incarico di Esperto della Valutazione per le proposte di CdS presenti nella CEV 13;

RITENUTO di procedere con la sostituzione del Prof. Muzio Gola con il Prof. Alfredo Squarzoni;

CONSIDERATO che con apposito provvedimento del Direttore sono assegnate ai componenti delle CEV medesime le strutture e/o i corsi da valutare, dettagliando le modalità di svolgimento delle attività;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 97 del 1 ottobre 2014 e n. 138 dell'11 novembre 2015, con la quale sono stati ridefiniti i compensi da attribuire agli esperti per le verifiche di accreditamento di sedi e corsi di studio, in ragione della complessità delle attività richieste;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 219 del 20 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Programma triennale di attività 2018/2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con la Delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 dicembre 2017;

VISTO che la spesa complessiva stimata per le attività di accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione, pari ad € 55.063,75 trova copertura nei termini indicati nelle accluse schede allegate alla presente Delibera;

DELIBERA

1. La modifica della composizione della CEV13: Ingegneria Industriale (ALL. 1) destinata alla valutazione dei corsi di studio di nuova attivazione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 con l'inserimento del **Prof. Alfredo Squarzoni** in luogo del Prof. Muzio Gola;
2. Al Professor Squarzoni è conferito l'incarico di esperto della valutazione fino alla data del 31 dicembre 2019. Gli esperti sono stati individuati tra gli iscritti, alla data odierna, all'Albo degli esperti della valutazione dell'ANVUR, sulla base di quanto indicato nelle premesse della presente Delibera.
3. I compiti dei vari componenti delle CEV vengono specificatamente definiti dal Regolamento per la formazione e l'attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nonché dalle Linee Guida per l'accREDITamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione.
4. Con apposito provvedimento il Direttore assegnerà agli esperti che compongono le CEV le strutture e i corsi oggetto delle singole valutazioni, dettagliando altresì le modalità di svolgimento dell'attività. Per lo svolgimento della prestazione a ciascun componente sarà corrisposto un compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale, ridefinito secondo quanto indicato nella Delibera del Consiglio Direttivo n. 138 dell'11 novembre 2015;
5. L'incarico è sottoposto al controllo della Corte dei Conti e l'esperto, ove richiesta dall'Ateneo di appartenenza, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il personale non docente è sempre soggetto ad autorizzazione;

6. E' dato mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione degli incarichi suddetti e la successiva assegnazione delle strutture e/o dei corsi da valutare.

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(prof. Paolo Miccoli)*

**Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

**ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 66 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 18 APRILE 2018**

Elenco degli esperti di valutazione iscritti all'Albo che compongono le CEV13 per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione.

CEV 13	Ceccarelli	Marco	Presidente	
CEV 13	Bondioli	Federica	Componente	
CEV 13	Squarzoni	Alfredo	Componente	In quiescenza
CEV 13	Gola	Muzio	Componente	
CEV 13	Capogna	Stefania	Componente Telematico	Contratto già registrato alla Corte dei Conti